



# **Ordinanza concernente i certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19**

**(Ordinanza sui certificati COVID-19)**

del 4 giugno 2021

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 6a capoversi 1, 4 e 5 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020<sup>1</sup>,  
*ordina:*

## **Sezione 1: Oggetto**

### **Art. 1**

La presente ordinanza disciplina:

- a. la forma, il contenuto, l'emissione e la revoca dei seguenti certificati COVID-19 attestanti:
  1. l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19 (certificato di vaccinazione COVID-19),
  2. la guarigione da un'infezione da SARS-CoV-2 (certificato di guarigione COVID-19),
  3. un risultato negativo di un test per il rilevamento del SARS-CoV-2 (certificato di test COVID-19);
- b. le direttive per la verifica di questi certificati;
- c. il riconoscimento di certificati esteri equivalenti;
- d. i sistemi d'informazione gestiti dalla Confederazione inerenti a questi certificati;
- e. le applicazioni offerte dalla Confederazione ai titolari del certificato e alle persone incaricate della verifica;
- f. i compiti dei Cantoni inerenti all'emissione e alla revoca dei certificati.

RS 818.102.2

<sup>1</sup> RS 818.102

## **Sezione 2: Emissione, forma e revoca dei certificati COVID-19**

### **Art. 2** Richiesta

Chi desidera ricevere un certificato COVID-19 deve presentare una richiesta a un emittente di cui all'articolo 6 o 7.

### **Art. 3** Informazione e identificazione del richiedente

<sup>1</sup> L'emittente informa il richiedente su:

- a. il tipo e la portata del trattamento di dati necessario per la redazione e la firma del certificato COVID-19;
- b. le condizioni per la revoca del certificato emesso.

<sup>2</sup> L'emittente verifica l'identità del richiedente e a tal fine gli chiede, se necessario, di esibire un documento di legittimazione.

### **Art. 4** Creazione del certificato COVID-19 nel sistema per l'emissione di certificati COVID-19

<sup>1</sup> L'emittente trasmette al sistema per l'emissione di certificati COVID-19 di cui all'articolo 26, gestito dall'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT), le informazioni che devono essere inserite nel certificato COVID-19.

<sup>2</sup> Il sistema genera il certificato. Lo trasmette all'emittente a condizione che questi provveda alla trasmissione o alla consegna al richiedente.

### **Art. 5** Trasmissione o consegna del certificato COVID-19 al richiedente

<sup>1</sup> L'emittente assicura la trasmissione o la consegna rapida e sicura del certificato COVID-19 al richiedente.

<sup>2</sup> L'emittente è responsabile dell'osservanza delle prescrizioni sulla protezione dei dati durante la trasmissione o la consegna del certificato. In particolare si deve garantire che terzi non possano venire a conoscenza delle informazioni ivi contenute.

<sup>3</sup> La Confederazione può proporre ai Cantoni di provvedere essa stessa alla stampa su carta dei certificati e alla loro trasmissione al richiedente.

### **Art. 6** Disposizioni generali sugli emittenti dei certificati COVID-19

<sup>1</sup> I Cantoni e il medico in capo dell'esercito designano gli emittenti per i diversi tipi di certificati COVID-19.

<sup>2</sup> Sono designati emittenti le persone fisiche che:

- a. dispongono delle conoscenze tecniche necessarie a valutare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dei certificati;
- b. utilizzano sistemi e prodotti informatici mediante i quali è possibile identificare chiaramente e autenticare in modo certo gli emittenti;

- c. garantiscono l'osservanza del diritto applicabile, segnatamente della presente ordinanza.

<sup>3</sup> I Cantoni e il medico in capo dell'esercito effettuano una comunicazione all'UFIT riguardante gli emittenti designati. La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- a. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail e numero di telefono dell'emittente;
- b. informazioni sul fornitore di servizi d'identificazione utilizzato e sull'identificativo con il quale quest'ultimo identifica la persona in questione;
- c. indicazione dei certificati che l'emittente può emettere;
- d. data di inizio e di fine del periodo di validità della designazione.

<sup>4</sup> Per l'emissione dei certificati gli emittenti designati hanno la facoltà di ricorrere ad altre persone, alle quali possono impartire istruzioni. Sono responsabili degli atti e delle omissioni di queste persone.

<sup>5</sup> I Cantoni e il medico in capo dell'esercito vigilano affinché gli emittenti emettano e revochino i certificati conformemente alle prescrizioni applicabili della Confederazione e dei Cantoni.

<sup>6</sup> I Cantoni revocano una designazione se elementi inequivocabili indicano che l'emittente non soddisfa più le condizioni. Comunicano la revoca della designazione all'UFIT.

#### **Art. 7** Emittenti con diritti più estesi

<sup>1</sup> I Cantoni provvedono affinché le richieste di emissione di certificati di vaccinazione COVID-19 o di certificati di guarigione dalla COVID-19 siano elaborate anche se a tal fine non è disponibile alcuna cartella clinica né documentazione primaria presso un emittente di cui all'articolo 6.

<sup>2</sup> Per l'elaborazione di tali richieste, designano almeno un emittente.

#### **Art. 8** Procedura automatizzata per l'emissione di certificati di guarigione dalla COVID-19

<sup>1</sup> Per emettere i certificati di guarigione dalla COVID-19 nell'ambito di una procedura automatizzata, i Cantoni possono permettere di consultare le informazioni sulla guarigione del richiedente nel sistema d'informazione di cui all'articolo 60 della legge del 28 settembre 2012<sup>2</sup> sulle epidemie e di confrontarle con quelle contenute nella richiesta.

<sup>2</sup> A tal fine, i Cantoni possono mettere a disposizione del richiedente un modulo di richiesta elettronico fornito dalla Confederazione.

<sup>3</sup> Se dal confronto con i dati consultati nel sistema d'informazione emerge che le condizioni per l'emissione di un certificato sono soddisfatte, il sistema per l'emissione dei certificati COVID-19 (art. 26) genera il certificato.

<sup>4</sup> Se dal confronto non emerge alcun risultato univoco o emerge un risultato negativo, il servizio cantonale competente contatta il richiedente e verifica manualmente se le condizioni per l'emissione di un certificato sono soddisfatte.

<sup>5</sup> I Cantoni assicurano che il richiedente possa presentare la richiesta anche in formato cartaceo o in un altro modo adeguato.

#### **Art. 9** Forma dei certificati COVID-19

<sup>1</sup> I certificati COVID-19 sono emessi in forma cartacea o elettronica, a scelta del richiedente.

<sup>2</sup> Essi sono verificabili, mediante un sigillo elettronico regolamentato predisposto dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), per quanto attiene all'autenticità e all'integrità delle informazioni.

<sup>3</sup> Il contenuto di entrambe le forme di certificato deve presentarsi sia come testo leggibile senza mezzi ausiliari sia come codice a due dimensioni leggibile da una macchina (codice a barre). Sono tuttavia considerati come un certificato anche il codice a barre e i dati in esso memorizzati in forma elettronica sigillata.

<sup>4</sup> I certificati sono emessi in una delle lingue ufficiali della Confederazione, a scelta del richiedente, e in inglese.

<sup>5</sup> I certificati sono dotati di un identificativo univoco.

#### **Art. 10** Revoca dei certificati COVID-19

<sup>1</sup> Gli emittenti di cui agli articoli 6 e 7 e le autorità cantonali competenti revocano un certificato COVID-19 su richiesta del titolare se questi dimostra in modo verosimile che:

- a. il certificato contiene informazioni errate; o
- b. si sono verificati ripetutamente errori durante la verifica dell'autenticità, della validità o dell'integrità del certificato.

<sup>2</sup> Una richiesta di revoca deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. l'identificativo univoco del certificato;
- b. informazioni sull'identità del titolare, se sono necessarie alla valutazione dei motivi di revoca secondo il capoverso 1, e altre informazioni necessarie alla valutazione dei motivi di revoca.

<sup>3</sup> Gli emittenti sono tenuti a revocare immediatamente, anche in assenza di una richiesta, i certificati da loro emessi che non sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza o comprovano fatti che si rivelano inesatti.

<sup>4</sup> L'UFIT e le autorità cantonali competenti revocano i certificati al posto dell'emittente se questi non effettua la revoca entro il termine utile secondo il capoverso 1 o 3.

<sup>5</sup> Gli emittenti, l'UFIT e le autorità cantonali competenti registrano la revoca nel sistema per l'emissione di certificati COVID-19 (art. 26). Il sistema trasmette gli identificativi dei certificati revocati al sistema per la comparazione con i certificati revocati (art. 27).

#### **Art. 11**           Gratuità

<sup>1</sup> L'emissione e la revoca di certificati COVID-19 sono gratuite per il richiedente.

<sup>2</sup> I Cantoni possono prevedere la possibilità per gli emittenti di chiedere una partecipazione adeguata ai costi se un certificato deve essere emesso più volte perché è andato perso.

### **Sezione 3: Contenuto generale di tutti i certificati COVID-19**

#### **Art. 12**

Tutti i certificati COVID-19 contengono le seguenti informazioni di cui all'allegato 1:

- a. informazioni sull'identità del titolare;
- b. informazioni sull'editore;
- c. indicazione generale sulla rilevanza del certificato se quest'ultimo è leggibile senza mezzi ausiliari.

### **Sezione 4: Certificati di vaccinazione COVID-19**

#### **Art. 13**           Condizioni

<sup>1</sup> Un certificato di vaccinazione COVID-19 è emesso soltanto per i vaccini omologati in Svizzera.

<sup>2</sup> Un certificato di vaccinazione COVID-19 è emesso per ogni dose:

- a. al momento della vaccinazione;
- b. in un momento successivo alla vaccinazione, se la cartella clinica o la documentazione primaria riguardante il richiedente a disposizione dell'emittente indica che la vaccinazione è avvenuta e contiene le informazioni di cui all'articolo 14;
- c. in un momento successivo alla vaccinazione, in assenza di una cartella clinica o una documentazione primaria e se uno dei giustificativi seguenti indica in modo affidabile che la vaccinazione è avvenuta e contiene le informazioni di cui all'articolo 14:

1. certificato internazionale di vaccinazione secondo il modello dell'allegato 6 del Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 2005<sup>3</sup>, con l'indicazione del vaccino somministrato e corredato della firma e del timbro del servizio responsabile,
2. attestazione dell'avvenuta vaccinazione, fornita da un centro di vaccinazione cantonale,
3. certificato di vaccinazione con l'indicazione del vaccino somministrato e corredato della firma o del timbro del servizio responsabile in Svizzera,
4. altri documenti svizzeri o esteri equivalenti a uno dei giustificativi menzionati nei numeri 1–3.

<sup>3</sup> I certificati di vaccinazione COVID-19 di cui al capoverso 2 lettera c possono essere emessi soltanto dagli emittenti di cui all'articolo 7.

#### **Art. 14**           Contenuto

Oltre al contenuto generale di tutti i certificati COVID-19, i certificati di vaccinazione COVID-19 contengono le informazioni di cui all'allegato 2 relative alla vaccinazione anti-COVID-19 effettuata, segnatamente l'indicazione se la stessa è avvenuta in modo completo secondo le raccomandazioni dell'UFSP.

#### **Art. 15**           Validità

<sup>1</sup> L'inizio e la fine della validità dei certificati di vaccinazione COVID-19 sono basati sull'allegato 2.

<sup>2</sup> La validità inizia al più presto il giorno della somministrazione dell'ultima dose se la vaccinazione è avvenuta in modo completo secondo le raccomandazioni dell'UFSP.

### **Sezione 5: Certificati di guarigione dalla COVID-19**

#### **Art. 16**           Condizioni

Un certificato di guarigione dalla COVID-19 è emesso se una persona si è infettata con il SARS-CoV-2 ed è considerata guarita. L'attestazione che la persona si è infettata deve basarsi sul risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2.

#### **Art. 17**           Contenuto

Oltre al contenuto generale di tutti i certificati COVID-19, i certificati di guarigione dalla COVID-19 contengono l'indicazione della malattia contratta e le informazioni sul momento della guarigione di cui all'allegato 3.

<sup>3</sup> RS 0.818.103

**Art. 18** Validità

<sup>1</sup> L'inizio e la fine della validità dei certificati di guarigione dalla COVID-19 sono basati sull'allegato 3.

<sup>2</sup> La validità inizia non prima dell'undicesimo giorno successivo a quello in cui l'infezione è stata confermata dal risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2.

**Sezione 6: Certificati di test COVID-19****Art. 19** Condizioni

<sup>1</sup> Un certificato di test COVID-19 è emesso in caso di risultato negativo di:

- a. un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2;
- b. un test rapido SARS-CoV-2 per l'uso professionale secondo lo standard diagnostico.

<sup>2</sup> Le richieste per l'emissione di certificati di test possono essere presentate al più tardi al momento del prelievo del campione.

**Art. 20** Contenuto

Oltre al contenuto generale di tutti i certificati COVID-19, i certificati di test COVID-19 contengono le informazioni sul test eseguito di cui all'allegato 4.

**Art. 21** Validità

<sup>1</sup> La validità dei certificati di test COVID-19 inizia nel momento della loro emissione.

<sup>2</sup> La durata di validità è basata sull'allegato 4.

<sup>3</sup> La durata di validità massima è di 72 ore a partire dal prelievo del campione.

**Sezione 7: Certificati esteri****Art. 22** Riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS

<sup>1</sup> I certificati riconosciuti attestanti l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o l'esecuzione di test che sono stati emessi da uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione di libero scambio (AELS) figurano nell'allegato 5.

<sup>2</sup> Previa consultazione del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) aggiorna costantemente l'allegato 5.

<sup>3</sup> Il DFF inserisce nell'allegato i certificati emessi conformemente alle disposizioni applicabili nell'UE e i cui Stati di origine accordano la reciprocità. Può tuttavia rinunciare a inserirvi i certificati per i vaccini che non hanno ottenuto l'autorizzazione nell'UE dall'Agenzia europea per i medicinali conformemente al Regolamento (CE) n. 726/2004<sup>4</sup>.

#### **Art. 23** Riconoscimento di altri certificati esteri

<sup>1</sup> I certificati esteri riconosciuti attestanti l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o l'esecuzione di test, che non sono stati emessi da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, figurano nell'allegato 5.

<sup>2</sup> Non appena la Commissione europea riconosce l'equivalenza di uno o più certificati interoperabili di Stati terzi, il DFF aggiorna di conseguenza l'allegato 5.

<sup>3</sup> Il DFF può inserirvi i certificati di altri Stati se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il certificato estero contiene le informazioni di cui all'articolo 12 e all'articolo 14, 17 o 20 in combinato disposto con i pertinenti allegati;
- b. l'autenticità, l'integrità e la validità delle informazioni di cui alla lettera a possono essere verificate elettronicamente;
- c. le condizioni per l'emissione dei relativi certificati sono equivalenti a quelle stabilite nella presente ordinanza.

<sup>4</sup> Il DFF cancella dall'elenco i certificati che non soddisfano più le condizioni.

#### **Art. 24** Importanza del riconoscimento

I certificati esteri riconosciuti sono equiparati ai certificati COVID-19 emessi secondo la presente ordinanza. In particolare sono trattati dall'applicazione per la conservazione e dall'applicazione per la verifica (art. 28 e 29) come i certificati emessi secondo la presente ordinanza.

### **Sezione 8: Sistemi d'informazione della Confederazione e software da essa messi a disposizione**

#### **Art. 25** Sistema per l'amministrazione dei certificati di firma

L'UFIT gestisce in un sistema d'informazione i certificati di firma utilizzati per verificare l'autenticità, l'integrità e la validità delle firme elettroniche sui certificati COVID-19, segnatamente al fine di:

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 26/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, GU L 136 del 30.04.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/5, GU L 4 del 7.1.2018, pag. 24.



- a. condividere i certificati di firma con i sistemi esteri, in particolare nell'ambito del «certificato digitale COVID dell'UE»;
- b. metterli a disposizione delle applicazioni per la verifica e la conservazione dei certificati.

**Art. 26** Sistema per l'emissione di certificati COVID-19

<sup>1</sup> L'UFIT gestisce un sistema d'informazione che permette di generare, trasmettere e revocare i certificati COVID-19.

<sup>2</sup> I dati personali del richiedente non possono essere conservati per un periodo superiore a quello necessario per la redazione, la firma e la trasmissione del certificato o per la revoca di quest'ultimo.

<sup>3</sup> Al fine di individuare e prevenire gli abusi nonché di procedere successivamente a un'eventuale revoca dei certificati, il sistema registra quale emittente ha creato quali certificati e quando.

**Art. 27** Sistema per la comparazione con i certificati revocati

<sup>1</sup> L'UFIT gestisce un sistema che permette di comparare i certificati con quelli revocati e che a tal fine contiene l'identificativo univoco del certificato.

<sup>2</sup> L'elenco degli identificativi dei certificati revocati è messo a disposizione delle applicazioni per la verifica e la conservazione dei certificati COVID-19.

**Art. 28** Applicazione per la conservazione

<sup>1</sup> L'UFIT mette a disposizione un software che i titolari di certificati COVID-19 possono installare sul proprio cellulare o su un dispositivo analogo e utilizzare per trasmettere in modo sicuro e conservare in forma elettronica i certificati.

<sup>2</sup> Per il software si applicano i seguenti principi:

- a. il contenuto dei certificati o le dichiarazioni relative agli stessi possono essere trasmessi a terzi soltanto con il consenso accordato dal titolare nel singolo caso;
- b. il contenuto dei certificati deve essere protetto attraverso misure adeguate da ogni accesso non autorizzato;
- c. l'UFIT pubblica il codice sorgente e le specifiche tecniche dei software che mette a disposizione.

**Art. 29** Applicazione per la verifica

<sup>1</sup> L'UFIT mette a disposizione uno o più software che possono essere installati su cellulari o dispositivi analoghi e utilizzati per la verifica elettronica dell'autenticità, dell'integrità e della validità dei certificati COVID-19 e dei relativi certificati esteri.

<sup>2</sup> Per i software si applicano i seguenti principi:

- a. essi verificano l'autenticità, l'integrità e la validità dei certificati senza trasmettere o memorizzare dati personali;
- b. essi verificano i certificati esteri secondo le regole applicabili ai certificati COVID-19;
- c. essi forniscono il risultato della verifica esclusivamente nella forma seguente:
  1. verifica riuscita (sfondo verde) o non riuscita (sfondo rosso) e, se del caso, informazioni sui motivi di una verifica non andata a buon fine,
  2. informazioni secondo l'allegato 1 che permettono di attribuire il certificato COVID-19 al titolare;
- d. essi possono verificare l'autenticità, l'integrità e la validità dei certificati COVID-19 senza una connessione Internet al momento della verifica; la verifica della validità presuppone tuttavia l'aggiornamento dell'elenco nel sistema per la comparazione con i certificati revocati, il quale richiede una connessione Internet;
- e. l'UFIT pubblica il codice sorgente e le specifiche tecniche dei software che mette a disposizione.

<sup>3</sup> Chi riceve un certificato ai fini della verifica non può conservare né il certificato né le informazioni ivi contenute né utilizzarli per uno scopo diverso da quello della verifica.

**Art. 30** Accesso ai sistemi per l'emissione di certificati COVID-19 e la comparazione con i certificati COVID-19 revocati

<sup>1</sup> La registrazione nel sistema per l'emissione di certificati COVID-19 avviene mediante il sistema centrale di accesso e autorizzazione dell'Amministrazione federale per le applicazioni di rete. Sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza del 19 ottobre 2016<sup>5</sup> sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM).

<sup>2</sup> L'UFIT può collegare ai sistemi IAM della Confederazione, oltre a quelli di cui all'articolo 21 OIAM, altri sistemi IAM esterni a condizione che questi ultimi permettano un'identificazione sicura.

<sup>3</sup> L'UFIT può revocare o negare l'accesso, in particolare in caso di dubbi sulla sicurezza TIC.

**Art. 31** Organo federale responsabile

L'UFIT è l'organo federale responsabile degli aspetti legali di protezione dei dati nell'ambito:

- a. dell'attuazione delle misure tecniche e organizzative necessarie per i sistemi che esso gestisce;
- b. delle applicazioni che esso mette a disposizione.

<sup>5</sup> RS 172.010.59

**Art. 32** Costi

<sup>1</sup> La Confederazione si assume i costi per l'acquisto e la gestione dei sistemi d'informazione nonché per la messa a disposizione delle applicazioni.

<sup>2</sup> Non riscuote nessun emolumento per l'utilizzo dei sistemi e delle applicazioni.

**Sezione 9: Disposizioni finali****Art. 33** Aggiornamento degli allegati 1–4

Previa consultazione del DFI e del DFAE, il DFF aggiorna gli allegati 1–4 secondo le norme armonizzate a livello internazionale al fine di ottenere l'interoperabilità con i certificati di un numero possibilmente elevato di Stati e il riconoscimento internazionale dei certificati emessi secondo la presente ordinanza.

**Art. 34** Conclusione di trattati internazionali legati allo sviluppo e all'attuazione del «certificato digitale COVID dell'UE»

Il DFI ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati e atti di esecuzione che la Commissione europea adotta ai fini dello sviluppo e dell'attuazione tecnica del «certificato digitale COVID dell'UE».

**Art. 35** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 7 giugno 2021 alle ore 00.00<sup>6</sup> e ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

4 giugno 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>6</sup> Pubblicazione urgente del 4 giugno 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

*Allegato 1*  
(art. 12, 29 cpv. 2 lett. c n. 2 e 33)

## **Contenuto generale dei certificati COVID-19**

### **1 Dati relativi al titolare**

- a. Cognome e nome (in quest'ordine)
- b. Data di nascita

### **2 Informazioni sull'editore**

- a. Paese emittente («Svizzera»)
- b. Editore («Ufficio federale della sanità pubblica»)

### **3 Nota contenuta nei certificati COVID-19 leggibili senza mezzi ausiliari**

I certificati COVID-19 in forma leggibile senza mezzi ausiliari devono contenere la seguente nota:

«Il presente certificato non è un documento di viaggio.

I dati scientifici relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 continuano a evolvere, anche alla luce delle nuove varianti del virus che destano preoccupazione.

Prima di mettersi in viaggio, verificare le misure sanitarie pubbliche applicabili e le relative restrizioni applicabili nel luogo di destinazione.»

*Allegato 2*  
(art. 14, 15 cpv. 1 e 33)

## **Disposizioni particolari sui certificati di vaccinazione COVID-19**

### **1 Inizio e durata massima della validità**

- 1.1 Inizio della validità:
  - a. per una vaccinazione con due dosi di un vaccino mRNA omologato in Svizzera: il giorno della somministrazione della seconda dose;
  - b. per le persone con una pregressa infezione da SARS-CoV-2 confermata: il giorno della somministrazione della dose unica di un vaccino mRNA omologato in Svizzera.
- 1.2 Durata di validità di un certificato di vaccinazione COVID-19: 180 giorni calcolati dalla somministrazione dell'ultima dose.

### **2 Informazioni sul vaccino somministrato**

- a. Malattia contro la quale è stato somministrato il vaccino («COVID-19»)
- b. Vaccinazione/profilassi (tipo/funzionamento del vaccino)
- c. Medicamenti immunologici (nome del vaccino/del prodotto)
- d. Titolare dell'omologazione del vaccino o, in assenza di tale indicazione per le dosi di vaccino somministrate all'estero, informazioni sul fabbricante
- e. Quantità di dosi di vaccino somministrate nell'ambito di una serie e quantità complessiva di dosi di vaccino
- f. Data della vaccinazione e data della somministrazione della dose precedente

*Allegato 3*  
(art. 17, 18 cpv. 1 e 33)

## **Disposizioni particolari sui certificati di guarigione dalla COVID-19**

### **1 Inizio e durata massima della validità**

- 1.1 Inizio della validità: l'undicesimo giorno successivo a quello del primo risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2.
- 1.2 Durata di validità: 180 giorni calcolati dal giorno del risultato del test di cui al numero 1.1.

### **2 Informazioni sulla malattia contratta e sul momento della guarigione**

- a. Malattia contratta («COVID-19»)
- b. Data del primo risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2
- c. Inizio della validità del certificato
- d. Fine della validità del certificato

*Allegato 4*  
(art. 20, 21 cpv. 2 e 33)

## **Requisiti specifici per i certificati di test COVID-19**

### **1 Elenco dei test riconosciuti**

- a. Test PCR per il rilevamento del SARS-CoV-2
- b. Test rapido SARS-CoV-2 per l'uso professionale secondo lo standard diagnostico

### **2 Durata di validità**

La durata è calcolata a partire dal prelievo del campione ed è di:

- a. 72 ore per il test PCR;
- b. 24 ore per il test rapido SARS-CoV-2 per l'uso professionale secondo lo standard diagnostico.

### **3 Informazioni sul test eseguito**

- a. Malattia per il cui rilevamento è stato eseguito il test («COVID-19»)
- b. Tipo di test («PCR» o «test rapido SARS-CoV-2»)
- c. Nome del test (in caso di test rapido SARS-CoV-2)
- d. Fabbrikante del test (in caso di test rapido SARS-CoV-2)
- e. Data e ora del prelievo del campione
- f. Risultato del test («negativo»)
- g. Centro di test o istituzione presso cui è stato eseguito il test (in caso di test PCR per il rilevamento del SARS-CoV-2)

*Allegato 5*  
(art. 22 cpv. 1 e 2, 23 cpv. 1 e 2)

## **Elenco dei certificati esteri riconosciuti**

### **1 Certificati riconosciuti emessi da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS**